

CRISI D'IMPRESA

Cancellazione della società fallita e rinuncia ai crediti non azionati

di **Luigi Ferrajoli**

Nel rammentare che l'estinzione della società si verifica anche a seguito di **cancellazione obbligatoria dal registro delle imprese** dovuta alla **chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo**, con la [sentenza n. 13921 del 22.05.2019](#), la Cassazione ha stabilito che da detto fenomeno sono esclusi quei rapporti il cui mancato recupero giudiziale consenta di ritenere che **la società vi abbia rinunciato** a favore di una più rapida conclusione del **procedimento liquidatorio**.

Nel caso specifico, la **Corte d'Appello di Firenze**, invocata da una S.r.l. per decidere in merito alla disdetta da un **contratto di licenza per inadempimento di altra società**, aveva dichiarato **inammissibile il gravame** proposto con **atto in riassunzione** dagli **ex soci** a seguito dell'interruzione del giudizio di appello **per estinzione della società appellata, cancellata dal Registro delle imprese** ex [articoli 118 e 119 L.F.](#), e **per difetto di legittimazione sostanziale e processuale degli ex soci medesimi**.

Questi ultimi avevano adito la Suprema Corte lamentando la violazione o falsa applicazione, ex [articolo 360 c.p.c., n. 3](#), degli [articoli 75 e 110 c.p.c.](#) in relazione all'[articolo 2945 cod. civ.](#), con particolare riferimento alla **legittimazione dell'ex socio della società cancellata**.

Ebbene, investita della questione, la Cassazione ha innanzitutto evidenziato che, a seguito dell'estinzione della società per cancellazione dal Registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio in virtù del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente **si trasferiscono ai soci i quali, a seconda del regime giuridico, rispondono dei debiti sociali illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione** ([Cass. Civ. SS.UU. nn. 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013](#)).

La particolarità della questione oggetto di disamina era però rappresentata dal fatto che la cancellazione della società era avvenuta d'ufficio, **su richiesta del Curatore fallimentare, per insufficienza dell'attivo nell'ambito della procedura fallimentare**, in conformità all'[articolo 118, n. 4, L.F.](#), il quale prevede la chiusura della stessa "quando nel corso della procedura si accerta che **la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura**".

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato come, anche in conseguenza dell'**obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese** a seguito di **chiusura del fallimento** per insufficienza

dell'attivo, si determini **l'estinzione della società** e si verifichi un **fenomeno di tipo successorio**, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all'ente - ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare - *"si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio"*.

Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, la Cassazione ha ritenuto che *"chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'articolo 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte"* essendo *"la mancanza di tale prova rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio"* (in tal senso, [Cass. Civ. n. 15352/2010](#), n. 2131/2011, [n. 12065/2014](#), n. 25655/2014, [n. 4116/2016](#) e n. 15414/2017).

Nel caso di specie, i soci della società fallita ed estinta che non avevano quindi preso parte in precedenza al giudizio instaurato dalla società, ai fini della necessaria **verifica della loro legittimazione ad agire in riassunzione in qualità di successori della stessa** (nel credito litigioso pendente), avrebbero dovuto allegare di avere, anteriormente alla chiusura della procedura, **portato a conoscenza del curatore del fallimento il fatto che un credito fosse sub iudice**.

Solo in tale ipotesi si poteva ritenere che il **credito** - non incluso nel progetto di ripartizione finale, chiusosi per insufficienza dell'attivo - fosse stato **consapevolmente rinunciato dal curatore della fallita**, non avendo costui coltivato **la res litigiosa**, e che, una volta cancellata la società, si fosse trasferito ai soci quali successori *ex lege* della società.

Poiché nulla di ciò risultava essere stato allegato dai ricorrenti, **la Suprema Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità** dell'atto di riassunzione in appello.

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

Scopri le sedi in programmazione >